



Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

VERBALE N. 76 del 28/11/2024

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva: istanza del 15/10/2021 prot.n. 15638 - Sig. LO IACONO Raffaele - € 21.762,05-fascicolo OSL nr. 3-spese processuali .

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 10,30, nella sede del Comune di Serra San Bruno si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	X	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

PREMESSO che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA-Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;

CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

VISTO il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto "insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione -adempimenti preliminari" con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA l’istanza del 15/10/2021 prot.n. 15638 del Sig. LO IACONO Raffaele - fascicolo OSL nr. 3 con la quale chiede l’ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Serra San Bruno, di € 21.762,05 anno 2015-liquidazione onorari per avvocato in ordine ai Proc. Pen. n. 1099/2015 R.G. n.8/11-1062/2017, proc. Pen. n. 1513/2016 R.G. /N. 1907/2011 R.G. n. R. Sent. n. 507/2018 e 437/2018;

ESPLETATA la relativa istruttoria e vista la nota O.S.L. prot. n. 5290 del 02/04/2024 con la quale si comunicava il preavviso di diniego con le seguenti motivazioni: *“Sulla base della documentazione prodotta e degli atti d’Ufficio, il presunto credito non risulta supportato da idonea documentazione comprovante l’impegno assunto dall’Ente all’atto della comunicazione del legale incaricato, poiché tale importo deve intendersi come rimborso di spese legali già sostenute dal richiedente, di cui esibire la relativa quietanza di pagamento-tra l’altro l’Ufficio ha dichiarato che l’importo che potrebbe essere ammesso al pagamento (da ridurre a seguito di eventuale successiva transazione con l’O.S.L., per via della modalità semplificata in atto) risulterebbe di € 17.375,20 e non di € 21.762,05, come da calcolo effettuato dagli Uffici comunali-non risulta da parte dell’Ente il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194-TUEL n. 267/2000”;*

VISTA la nota del Sig. LO IACONO Raffaele, prot. n. 5744 del 12/04/2024 con la quale ha presentato nei termini le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego, che con la presente si ritengono non accolte, riconducendo alla validità di quanto già preventivamente comunicato da questo O.S.L. con la nota prot. n. 5290 del 02/04/2024;

CONSIDERATO che nei termini di legge non risultano pervenute, da parte dell’istante, osservazioni, documentazioni e/o memorie specifiche al riguardo;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in proposito e confermare l’esito dell’istruttoria alla luce degli atti e delle attestazioni prodotte, mediante la NON ammissione alla massa passiva del chiesto credito, per le ragioni suddette;

VISTO il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con DPR del 24/8/1993 n. 378 art. 4, comma 8 bis;

VISTO l’art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e legalmente espressa,

DELIBERA

- 1) **DI NON AMMETTERE** alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, la domanda con la quale il Sig. LO IACONO Raffaele - fascicolo OSL nr. 3 , chiede l’ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Serra San Bruno, di € 21.762,05 anno 2015-per liquidazione onorari per avvocato in ordine ai Proc. Pen. n. 1099/2015 R.G. n.8/11-1062/2017, proc. Pen. n. 1513/2016 R.G. /N. 1907/2011 R.G. n. R. Sent. n. 507/2018 e 437/2018;
- 2) **DI INCLUDERE** il suddetto presunto debito nell’elenco della passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell’Interno per la successiva approvazione ai sensi dell’art. 256, comma 7, del TUEL;
- 3) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione all’istante ;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Emilio Saverio BUDA

Dott.ssa Elisabetta BILOTTA




Il Presidente

Dott.ssa Carla FRAGOMENI

